COMUNE DI LISCIA

(Provincia di Chieti)

Via Garibaldi 8

c.f. 00264620691 **comunediliscia@libero.it**

Cap 66050 tel/fax 0873 930100

ORIGINALE

Registro Generale n. 5

ORDINANZE SINDACALI

N. 5 DEL 06-05-2020

Oggetto: CHIUSURA AL PUBBLICO PARCHI, E AREE GIOCHI COMUNALI

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

RICHIAMATI i decreti e le ordinanze ministeriali recanti le disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

DATO ATTO:

- che a decorrere dal 21 marzo, con Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, è stato vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

- che tale divieto è stato successivamente confermato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo, 1° aprile e 10 aprile 2020;

- che, in esecuzione delle disposizioni predette, si è provveduto alla chiusura della villa Comunale nei pressi di piazza San Rocco e del parco giochi;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",* con cui sono state adottate nuove misure con efficacia dal 3 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), ove si dispone testualmente quanto segue:

«d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera»;

«e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse»;

CONSIDERATO:

- che, all'interno della villa Comunale e del Parco giochi sono collocate aree giochi per bambini che, per espressa previsione dell'art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 26 aprile 2020, devono essere chiusi al pubblico;

- che inoltre in questo arco temporale saranno effettuati dei lavori di manutenzione e sistemazione del verde;

RITENUTO, quindi, per ragioni di prevenzione e tutela della salute pubblica, di disporre la chiusura di tutti i parchi, aree verdi ed aree giochi presenti sul territorio comunale fino al giorno 17 maggio 2020 compreso;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale: "*4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge*";

VISTA la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 833/1978;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate:

- la chiusura al pubblico dei parchi e aree giochi presenti sul territorio comunale fino al giorno 17 maggio 2020 incluso, fatte salve nuove disposizioni o provvedimenti delle autorità sovraordinate;

- è consentito l'accesso alle aree predette esclusivamente al personale autorizzato per lavori o interventi assentiti dal Comune;

DISPONE

- di incaricare gli Uffici comunali della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

  alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;

  al Comando Stazione dei Carabinieri di San Buono (CH);

  alla Polizia Locale;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro sessanta giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL SINDACO
DI SANTO ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-05-2020 al 21-05-2020
Lì 06-05-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
DI GIACOMO ANNA RITA

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza è avvenuta la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-05-2020 al 21-05-2020
Lì 06-05-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
DI GIACOMO ANNA RITA